

## Condizioni d'impiego presso Raiffeisen



### Orario di lavoro flessibile e ferie

Presso Raiffeisen Svizzera ha la possibilità di organizzare il suo orario di lavoro in maniera flessibile. Inoltre, a seconda dell'età e del livello di funzione, avrà a disposizione da 25 a 30 giorni di ferie.

Per i collaboratori di Raiffeisen Svizzera vige il tempo di lavoro dovuto annualmente (2184 ore lorde). Il periodo di lavoro annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L'orario di lavoro normale prevede 42 ore settimanali, o 8 ore e 24 minuti al giorno.

Il cosiddetto orario di lavoro quadro fa da cornice alla gestione flessibile dell'orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 06:00 alle 23:00. All'interno di tale orario, ogni unità organizzativa definisce i propri orari di presenza obbligatoria.

### Prestazione in base al livello di funzione

LF	Spese forfettarie	Ferie	Registrazione delle ore	Diritto ai congedi sabatici
LF1	CHF 14'400.00	30 Giorni	Opzionale*	Sì
LF2	CHF 8'400.00	28 Giorni	Opzionale*	Sì
LF3	CHF 3'600.00	28 Giorni	Parziale*	No
LF4	Nessuno	27 Giorni	Sì	No
LF5	Nessuno	25 Giorni	Sì	No

Con l'attribuzione delle spese forfettarie vengono rimborsate tutte le piccole spese da CHF 50.00 per evento.

\* I collaboratori dei livelli di funzione 1–3 con un salario lordo annuo pari o maggiore a CHF 120'000.00 (escl. partecipazione agli utili – incl. spese forfettarie) e che dispongono di una grande autonomia nell'organizzazione dell'orario di lavoro, possono rinunciare alla registrazione del proprio orario di lavoro mediante dichiarazione scritta.



### **Salario**

Il salario può essere modificato di volta in volta al 1° maggio dal superiore sulla base delle direttive stabilite dalla Direzione e della valutazione delle prestazioni individuale. Il pagamento del salario è fissato il 24 di ogni mese.

### **Ore supplementari/ore straordinarie**

È considerato orario di lavoro supplementare il tempo di lavoro prestato che, sulla media annuale, supera il normale orario di lavoro settimanale (42 ore) fino al tempo di lavoro settimanale massimo consentito (45 ore). Nell'arco dei 12 mesi successivi alla relativa prestazione, le ore supplementari dovranno essere compensate 1:1. Per i collaboratori della Direzione e dei quadri (livelli di funzione 1-4) non viene erogato alcun compenso per le ore supplementari.

Il tempo di lavoro prestato che, sulla media annuale, supera l'orario di lavoro settimanale massimo stabilito per legge (45 ore) e che è stato esplicitamente disposto dal superiore, corrisponde a ore straordinarie. Nell'arco dei 12 mesi successivi alla relativa prestazione, le ore straordinarie dovranno essere compensate 1:1.

### **Forme di lavoro speciali**

Per forme di lavoro speciali si intendono il lavoro a turni, il servizio di picchetto e il lavoro in mobilità. Maggiori dettagli su queste forme di lavoro sono reperibili nelle corrispondenti direttive del personale.

### **Operazioni in proprio**

Le norme che disciplinano le operazioni in proprio prevedono che non si possono eseguire operazioni di investimento e di negoziazione presso banche terze. Tali norme sono disciplinate in modo dettagliato nella direttiva del personale Operazioni in proprio nel Manuale per i collaboratori.

### **Obbligo del segreto**

Tutti i collaboratori di Raiffeisen Svizzera hanno l'obbligo rigoroso della discrezione su tutte le operazioni di cui vengono a conoscenza della Banca e dei rispettivi clienti.